



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## IL PRIMO PRESIDENTE

Ministero della Giustizia  
Corte Suprema di Cassazione  
USCITA - 08/05/2020 11:28:11 - 0006510



*On. Nicola ZINGARETTI*

*Presidente della Giunta della Regione Lazio*

*Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145*

*ROMA*

*Avv. Gabriella PALMIERI SANDULLI*

*Avvocato generale dello Stato*

*Via dei Portoghesi, 12 - 00186*

*ROMA*

*segreteria.particolare@mailcert.avvocaturastato.it*

*Presidente del Consiglio Nazionale Forense*

*Via del Governo Vecchio, 3 – 00186*

*ROMA*

*urp@pec.cnf.it*

*Avv. ANTONINO GALLETTI*

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma*

*Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour*

*00193 - ROMA*

*consiglio@ordineavvocatiroma.org*

**Oggetto:** misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica nella Corte Suprema di Cassazione (art. 83, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Come noto, a seguito dell'interlocuzione avviata con nota del 26 marzo 2020 n. 4851 di prot., è stato emanato il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 con il quale sono state adottate le misure organizzative previste all'art. 83, commi 6 e 7, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Alla luce delle intervenute modifiche normative, contenute da ultimo nel decreto-legge n. 28 del 2020 che ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine finale del periodo previsto dall'art. 83, comma 6, DL n. 18 del 2020, è necessario aggiornare le misure organizzative perché, ferme restando le misure per prevenire il rischio di contagio, occorre progressivamente riavviare l'attività giudiziaria anche alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 che ha dato avvio alla cd. Fase 2 e del rientro in servizio di una significativa parte del personale che nella fase di grave emergenza aveva operato in smart working.

Deve, in ogni caso, essere assicurata la trattazione delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83, comma 3, DL n. 18 del 2020, cui possono aggiungersi anche quelle che risultano compatibili con le misure di prevenzione del contagio e le risorse disponibili, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione del rinvio a una data successiva al 31 luglio 2020.

Le vigenti disposizioni organizzative, che hanno fortemente limitato l'attività giudiziaria, devono inoltre essere aggiornate in considerazione della generale possibilità, introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di ricorrere all'udienza da remoto, sia nel settore civile che in quello penale, e al rito scritto nel settore penale. Si tratta di strumenti finalizzati a limitare in modo drastico l'afflusso di persone e, comunque, i contatti sociali e che consentono di incrementare l'attività giudiziaria, mantenendo sotto controllo il rischio epidemiologico.

Si ritiene perciò di potere autorizzare per i mesi di giugno e luglio 2020 la fissazione delle udienze penali già calendarizzate da svolgersi mediante collegamento a distanza e con il rito scritto, salve le eccezioni previste dalla legge.

Nel settore civile, invece, è esclusa nel mese di giugno la celebrazione di udienze pubbliche, mentre per il mese di luglio esse saranno limitate ai soli casi urgenti.

In ogni caso, la trattazione dei procedimenti e delle cause in udienza pubblica o partecipata avverrà di regola con la sola presenza delle parti interessate, nel rispetto delle vigenti misure di protezione individuale e di distanziamento sociale, e secondo la programmazione a fasce orarie che verrà preventivamente comunicata alle parti, onde evitare qualsiasi assembramento, anche nei corridoi antistanti le aule di udienza.

Per limitare l'afflusso di persone e ridurre il rischio di contagio sono state adottate le seguenti misure generali: creazione di accessi canalizzati, con percorsi separati in relazione alla specifica attività da compiere; prenotazione telematica dell'appuntamento per l'accesso alle cancellerie, allo scopo di ridurre lo stazionamento; regolazione concordata dell'accesso degli avvocati e praticanti alla sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Del resto, per agevolare lo svolgimento dei compiti professionali degli avvocati, è stato sottoscritto un apposito Protocollo per l'uso della posta elettronica certificata, così da ridurre gli spostamenti e l'afflusso nell'ufficio.

Tanto si rappresenta agli enti in indirizzo per le eventuali osservazioni di competenza.

Il provvedimento contenente le sopra illustrate misure organizzative sarà adottato entro martedì 12 maggio 2020, termine del periodo di sospensione ex lege dell'attività giudiziaria.

Roma, 6 MAG. 2020

Il Primo Presidente  
Giovanni Mammone

